Studio legale Avv. Gian Pietro Dalli, Via Palestro n. 31 (56127) PISA
Tel. e Fax 050/970974 – Cell. 338/1042260
E-mail gianpietro.dalli@tin.it
PEC gianpietro.dalli@pecordineavvocatipisa.it

24 aprile 2023

Tema

Architetto dipendente del Ministero dell'istruzione e del merito – Non iscritto all'Albo – Incarico di collaudo Tecnico Amministrativo per l'Istituto scolastico presso cui lavora – Ammissibilità – Limiti (art. 102 D.Lgs. 50/2016, art. 216 D.P.R. 207/2010, art. 116 D.Lgs. 36/2023 e Allegato II.14, art. 67 D.P.R. 380/2001).

* * *

Le norme di riferimento

L'art. 102, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che la stazione appaltante nomini il collaudatore dei lavori tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altra amministrazione pubblica. Solo nel caso di accertata carenza di organico, l'incarico di collaudo può essere affidato all'esterno (liberi professionisti).

A termini del comma 7, lett. b), dell'art. 102 cit. se il collaudo riguarda lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (Euro 5.225.000,00 ai sensi dell'art. 35) non possono essere nominati collaudatori i dipendenti appartenenti ai ruoli della P.A. che svolgano l'attività di servizio nella stessa regione ove sono ubicati i lavori da collaudare.
Ulteriori incompatibilità all'assunzione dell'incarico volte a garantire l'imparzialità del collaudatore sono: l'avere intrattenuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro con gli operatori economici coinvolti dall'esecuzione del contratto; avere svolto attività di progettazione o di controllo (e assimilate) sul contratto da collaudare e avere partecipato alle procedure di gara [vedi le lettere c), d) e d-bis) del comma 7].

A parte le incompatibilità, il comma 6 dell'art. 102 stabilisce che il professionista chiamato ad assumere l'incarico deve avere una qualificazione specifica (ovvero rapportata alla tipologia o caratteristica del lavoro da collaudare) ed essere in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità che gli consentano di svolgere correttamente ed efficacemente il controllo richiesto.

In merito ai requisiti di competenza e professionalità, l'art. 216 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che requisiti minimi per lo svolgimento dell'incarico di collaudatore dei lavori sono la laurea in ingegneria e architettura (magistrale o vecchio ordinamento) e l'abilitazione professionale. L'iscrizione all'albo professionale da almeno cinque anni non è invece richiesta per i dipendenti pubblici ma è requisito previsto per i soli collaudatori esterni. Questi ultimi peraltro devono anche avere una "anzianità" minima rispetto al conseguimento dell'abilitazione (da cinque a dieci anni a seconda dell'importo dei lavori).
Sui requisiti di qualificazione, competenza e professionalità del dipendente pubblico chiamato a svolgere il ruolo di collaudatore evidenzio che se non è richiesta l'iscrizione all'albo e una minima anzianità dall'abilitazione, per l'affidamento dell'incarico deve comunque essere valutata dall'ente

la pregressa esperienza del professionista in materia di progettazione, gestione e controllo sui lavori pubblici parametrati allo specifico lavoro da collaudare.

Il D.Lgs. 50/2016 resterà in vigore fino al 30 giugno prossimo e dal 1° luglio verrà sostituito dal D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.
Il nuovo codice conferma le incompatibilità e le condizioni per assumere il ruolo di collaudatore dipendente già previste nell'art. 102 cit. aggiungendo un ulteriore requisito per il collaudatore interno alla stazione appaltante: appartenere a una struttura funzionalmente indipendente rispetto a quella che ha gestito il lavoro da collaudare (RUP e Direttore dei lavori).

Ricordo infine che per i lavori che riguardano anche strutture in cemento armato deve essere conferito l'incarico del collaudo statico.
Per questo ruolo il D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 216 del D.P.R. n. 207/2010 rinviano alla normativa speciale e dunque al T.U. Edilizia (D.P.R. 380/2001) il cui art. 67, comma 2, impone come requisito del collaudatore l'iscrizione all'albo professionale da almeno dieci anni. Un requisito che vale anche per i collaudatori dipendenti pubblici come confermato dal nuovo codice dei contratti con l'art. 30, comma 5, dell'Allegato II.14.

* * *

Risposta al quesito

L'architetto non iscritto all'albo, dipendente del Ministero dell'istruzione e del merito a cui il proprio Istituto scolastico intenda affidare il collaudo tecnico amministrativo di lavori aggiudicati come stazione appaltante può assumere l'incarico se:

1) l'importo dei lavori da collaudare è sotto soglia UE ovvero inferiore a Euro 5.225.000,00 [art. 102, comma 7, lett. b) e art. 35 del D.Lgs. 50/2016];

2) il professionista garantisce ulteriormente (in astratto) l'imparzialità ed efficacia del collaudo non trovandosi nelle situazioni di incompatibilità previste dalle lettere c), d) e d-bis) del comma 7 dell'art. 102 D.Lgs. 50/2016;

3) possiede i requisiti previsti dal comma 6 della medesima disposizione e dunque, tra l'altro, una specifica qualificazione e professionalità in merito ai lavori da collaudare anche con riferimento a pregresse esperienze lavorative;

4) non appartenga a struttura interna della stazione appaltante funzionalmente dipendente da quella che ha gestito la commessa (questo requisito è codificato dal D.Lgs. 36/2023 che entrerà in vigore il 1° luglio prossimo ma il principio è operante anche nel vigore del D.Lgs. 50/2016).

Studio legale Avv. Gian Pietro Dalli, Via Palestro n. 31 (56127) PISA
Tel. e Fax 050/970974 – Cell. 338/1042260
E-mail gianpietro.dalli@tin.it
PEC gianpietro.dalli@pecordineavvocatipisa.it

Il medesimo professionista che ha formulato il quesito non può invece svolgere il collaudo statico per carenza del requisito dell'iscrizione all'albo professionale da almeno dieci anni (art. 67, comma 2, D.P.R. n. 380/2001).

Spero di avere fornito una risposta esaustiva.
Cordiali saluti

Pisa, 24 aprile 2023

Avv. Gian Pietro Dalli